

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

I. INDICAZIONI STATUTARIE

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. Il 22 Novembre 1952 con atto rogato dal Notaio Mario Perron Cabus in Torino è stata costituita l'Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (A.A.R.O.I.).
2. A decorrere dal 28 Maggio 2009 la denominazione dell'Associazione è modificata in "Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica" (A.A.R.O.I.-EM.A.C.).

Art. 2

SEDI

1. La sede legale nazionale dell'Associazione è a Roma.
2. L'Associazione può dotarsi di altre sedi funzionali alle sue finalità statutarie.

Art. 3

DURATA

1. Se non interverranno delibere congressuali di proroga, l'A.A.R.O.I.-EM.A.C. cesserà il 31 Dicembre 2050.
2. La cessazione può essere anticipata con delibera congressuale straordinaria, approvata con almeno i 2/3 dei voti congressuali a favore.
3. La cessazione richiede da parte del Congresso Nazionale la nomina di un liquidatore e di un coadiutore dello stesso e la contemporanea specificazione del termine dei due incarichi, dei poteri conferiti e degli onorari previsti.

Art. 4

IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) quote di associazione;
 - b) proventi per prestazioni di servizi vari inerenti alle finalità associative, resi ad Iscritti o a Terzi;
 - c) contributi volontari, lasciti, donazioni;
 - d) beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale.
2. È fatto esplicito divieto di destinare o distribuire - anche in modo indiretto - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; l'Associazione può reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle sue finalità.
3. In caso di scioglimento - per qualunque causa - dell'Associazione, al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre Associazioni senza finalità di lucro, o ad altre Organizzazioni non lucrative aventi fini di utilità pubblica e/o sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

II. CARATTERISTICHE E FINALITA'

A. CARATTERISTICHE

Art. 5

CARATTERISTICHE

1. L'A.A.R.O.I.-EM.A.C. è un'Organizzazione Sindacale Nazionale e pertanto un'Associazione Privata di persone fisiche, che non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, ed opera secondo la Costituzione della Repubblica Italiana ed in conformità con la legislazione vigente.
2. Tutti gli Iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché della sua linea sindacale; l'A.A.R.O.I.-EM.A.C. non risponde dell'operato degli Iscritti, ivi incluso l'ambito professionale.
3. L'anno sociale e quello di esercizio coincidono con l'anno solare. Per ogni esercizio finanziario vengono redatti ed approvati un Bilancio Consuntivo (Rendiconto di Gestione) ed un Bilancio Preventivo.

B. FINALITA'

Art. 6

FINALITA'

1. L'A.A.R.O.I.-EM.A.C. ha per fini:
 - a) la tutela sindacale degli Iscritti sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico, sia nell'ambito degli accordi nazionali di lavoro e delle convenzioni nazionali, sia nell'ambito degli accordi regionali ed aziendali;
 - b) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli Iscritti in ogni modalità, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, nonché lo sviluppo scientifico, tecnico ed organizzativo di: Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva, Terapia del Dolore, Cure Palliative, Terapia Iperbarica, Emergenza-Urgenza, e delle discipline che operano nell'ambito della Medicina Critica.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'A.A.R.O.I.-EM.A.C. si fa interprete delle istanze degli Iscritti in tutte le sedi opportune in Italia e all'Estero.
3. Per poter meglio svolgere la propria attività sindacale ed incrementarla, l'A.A.R.O.I.-EM.A.C. può, quando le circostanze lo richiedano, aderire ad intese e a patti federativi con altre Organizzazioni Sindacali, operanti in Italia ed all'Estero, conservando sempre la propria autonomia rappresentativa, organizzativa ed amministrativa.

III. SOCI ORDINARI, PENSIONATI, ONORARI E SPECIALIZZANDI

Art. 7

CATEGORIE DI SOCI

1. I Soci dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. sono: Ordinari (Dipendenti e Liberi Professionisti), Pensionati e Onorari.

Art. 8

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

SOCI ORDINARI

1. Possono richiedere di iscriversi all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. come Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto della Medicina Critica e dell'Emergenza.
2. I Soci Ordinari esercitano l'elettorato attivo e passivo. Essi possono essere:
 - a) Dipendenti: in tal caso la quota associativa viene di norma corrisposta mensilmente tramite l'Ente datore di lavoro.
 - b) Liberi Professionisti: in tal caso la quota associativa viene di norma versata in unica soluzione annuale tramite bonifico bancario.
3. Per l'iscrizione come Soci Ordinari, gli interessati debbono presentare domanda scritta che dovrà essere inviata alla Segreteria Amministrativa dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., la quale provvederà a trasmetterla al Presidente della Sezione di competenza per la sua tempestiva approvazione.
4. La domanda di iscrizione deve essere redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed approvato, come definito nel Regolamento Esecutivo del presente Statuto, nel rispetto delle normative vigenti.
5. L'iscrizione respinta dalla Sezione di competenza non può essere ripresentata prima di un anno dal rifiuto.
6. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. Per esercitare l'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione e per usufruire delle tutele e dei servizi erogati dall'A.A.R.O.I.-EM.A.C., i Soci Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9

SOCI PENSIONATI

1. I Soci Ordinari collocati in pensione, possono richiedere di iscriversi all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. in qualità di Soci Pensionati, rinunciando allo status di Socio Ordinario.
2. Essi versano ogni anno, tramite bonifico bancario, una quota associativa ridotta, il cui importo è determinato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione, ed in seno alla stessa esercitano soltanto l'elettorato attivo, ricevono il periodico dell'Associazione e possono usufruire dei servizi offerti agli Iscritti, eccettuati quelli legati alla professione attiva, tra cui le connesse coperture assicurative.
3. Per l'iscrizione come Soci Pensionati, gli interessati debbono presentare domanda scritta che dovrà essere inviata alla Segreteria Amministrativa dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., la quale provvederà a trasmetterla al Presidente della Sezione di competenza per la sua tempestiva approvazione.
4. La domanda di iscrizione come Socio Pensionato deve essere redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed approvato, come definito nel Regolamento Esecutivo del presente Statuto, nel rispetto delle normative vigenti.
5. I Soci Pensionati, in qualsiasi momento, possono richiedere di reinscrivere come Soci Liberi Professionisti, a condizione che conservino l'iscrizione all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi, corrispondendo la differenza economica rispetto alla quota ordinaria.
6. Per poter esercitare l'elettorato attivo i Soci Pensionati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10

SOCI ONORARI

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

1. I Soci che, almeno per un intero mandato, hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale dell'Associazione, o di Consigliere Nazionale Effettivo, o di Segretario Nazionale, o di Tesoriere Nazionale, o di Componente Effettivo o Supplente del Collegio dei Probiviri, o di Componente Effettivo o Supplente del pregresso Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, una volta collocati in pensione, su proposta del Presidente Nazionale, sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale Soci Onorari.
2. Su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare Soci Onorari anche personalità che abbiano contribuito in modo significativo al conseguimento di obiettivi rientranti nei fini istituzionali dell'Associazione.
3. La qualifica di Socio Onorario, essendo conseguente a nomina, non è incompatibile – qualora e fintanto che ne sussistano i rispettivi requisiti di iscrizione associativa – con lo status di Socio Ordinario, né con quello di Socio Pensionato, né con la condizione di Iscritto Medico Specializzando.
4. Il Socio Onorario riceve il Periodico Ufficiale di Informazione dell'Associazione, può partecipare ai Congressi Nazionali, e – qualora possieda i requisiti di cui all'art. 8 comma 1 – ha diritto al solo voto attivo, può usufruire degli stessi servizi che l'Associazione, direttamente o indirettamente, eroga per i Soci Ordinari, eccettuati, a meno che non ne versi il corrispettivo economico, quelli legati alla professione attiva, tra cui le connesse coperture assicurative.

Art. 11

MEDICI SPECIALIZZANDI

1. Possono richiedere di iscriversi gratuitamente all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. come Medici Specializzandi i laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti ad una Scuola di Specializzazione italiana o straniera riconosciuta in Anestesia e Rianimazione o inerente discipline che operano nel contesto della Medicina Critica e dell'Emergenza; l'eventuale incompatibilità dell'iscrizione come Medico Specializzando con eventuali rapporti di impiego lavorativo viene stabilita dal Regolamento Esecutivo del presente Statuto.
2. Per l'iscrizione come Medico Specializzando l'interessato deve presentare domanda scritta che dovrà essere inviata alla Segreteria Amministrativa dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., la quale provvederà a trasmetterla al Presidente della Sezione competente per territorio per la sua tempestiva approvazione.
3. La domanda di iscrizione deve essere redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed approvato, come definito nel Regolamento Esecutivo del presente Statuto, nel rispetto delle normative vigenti.
4. I Medici Specializzandi ricevono il Periodico Ufficiale di Informazione dell'Associazione, possono partecipare ai Congressi Nazionali nonché alle Assemblee delle Sezioni di appartenenza, e possono usufruire delle tutele e dei servizi che l'Associazione, direttamente o indirettamente, eroga per la loro condizione.
5. I Medici Specializzandi non esercitano l'elettorato attivo né quello passivo.
6. L'iscrizione come Medico Specializzando decade contestualmente al venir meno delle condizioni di cui al comma 1 o al conseguimento della specializzazione in una tra le discipline previste.

Art. 12

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONISMO

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

-
1. Tutti gli Iscritti all'A.A.R.O.I.-EM.A.C. sono liberi di aderire ad altre Associazioni purché non in conflitto di interessi o in contrasto con le finalità dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. o con la sua linea sindacale.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 13

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. L'A.A.R.O.I.-EM.A.C. si articola in Sezioni Regionali, nonché in Rappresentanze Aziendali.
2. La giurisdizione delle Sezioni suddette corrisponde a quella delle Regioni dello Stato Italiano, e, per la Regione Trentino-Alto Adige, a quella delle Province di Trento e Bolzano.
3. Quando motivi geografici ed organizzativi lo consiglino, gli Iscritti di più Sezioni confinanti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale assunta con almeno 2/3 dei voti a favore, possono confluire in una unica Sezione, che sarà pertanto una Sezione Interregionale.
4. Le Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. non possono utilizzare sigle diverse da quelle dell'Associazione né, per la regolamentazione delle loro attività, riferirsi a propri Statuti e/o Regolamenti.
5. Per la soluzione di problematiche locali è possibile il coordinamento operativo tra due o più Sezioni limitrofe.
6. Il coordinamento di cui al precedente comma è possibile anche per la soluzione di problematiche comuni in due o più Aziende Sanitarie Locali e/o Ospedaliere.

V. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

1. Gli Organi dell'Associazione si distinguono in Centrali e Periferici.
2. Sono Organi Centrali:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) il Presidente Nazionale;
 - d) il Revisore Unico Contabile-Legale;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) il Consiglio Nazionale di Bilancio;
 - g) il Coordinatore Nazionale dei Delegati Scientifici delle Sezioni Interregionali, delle Sezioni Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano.
3. Sono Organi Periferici:
 - a) le Assemblee Interregionali, le Assemblee Regionali, e quelle Provinciali di Trento e Bolzano;
 - b) i Consigli Direttivi delle Sezioni Interregionali, delle Sezioni Regionali, e delle Sezioni Provinciali di Trento e Bolzano;
 - c) i Presidenti delle suddette Sezioni;
 - d) i Collegi dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico Contabile-Legale delle stesse Sezioni;
 - e) le Rappresentanze Aziendali dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. in tutte le aziende, istituti o enti

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

sanitari sia in ambito pubblico che privato.

4. Tutti i Componenti degli Organi Centrali e Periferici dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
5. Per tutti i Componenti degli Organi Centrali e Periferici è assolutamente incompatibile la contemporanea iscrizione ad altra Organizzazione Sindacale.

A. GLI ORGANI CENTRALI

Art. 15

IL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale decide la linea sindacale dell'Associazione e costituisce pertanto l'Organo sovrano dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C.
2. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, ogni quattro anni, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, il cui parere non è però vincolante, ed, in via straordinaria, quando egli ne ravvisi la necessità o gliene sia stata fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
3. La convocazione del Congresso Nazionale Ordinario è fatta con preavviso di almeno novanta giorni; essa deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali e Provinciali, agli altri Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, ed ai Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Probiviri.
4. I Congressi Nazionali, Ordinari e Straordinari, si svolgono in Italia e, nella comunicazione di cui al precedente comma, debbono essere precisati il luogo, il giorno e l'ora dell'inizio dei lavori nonché l'ordine del giorno degli stessi e debbono altresì essere indicate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Delegati e da quanti hanno diritto alla partecipazione.
5. Ai Congressi Nazionali partecipano con diritto di parola e di voto i Delegati delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, eletti in ragione di uno ogni cinquanta Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa al 31 Dicembre dell'anno precedente appartenenti a ciascuna rispettiva Sezione, restando l'ultimo degli eletti di ciascuna Sezione delegato a rappresentare l'eventuale frazione di Soci Ordinari inferiore a cinquanta. Il suddetto rapporto può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione con una deliberazione adottata almeno centoottanta giorni prima dell'inizio dei lavori del Congresso Nazionale. I Delegati impediti a partecipare al Congresso Nazionale possono essere sostituiti soltanto dai Soci i cui nominativi seguono quelli degli eletti nelle graduatorie dei voti delle relative elezioni.
6. Ai Congressi Nazionali partecipano con diritto di parola, ma non di voto, salvo che non siano presenti anche in qualità di Delegati, anche i Componenti uscenti e neo-eletti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale di Informazione dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C.
7. I Congressi Nazionali sono altresì aperti a tutti i Soci Ordinari e Pensionati in regola con il pagamento delle rispettive quote associative, ai Soci Onorari e ai Medici Specializzandi, che possono intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Art. 16

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

IL CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

1. Il Congresso Nazionale Ordinario è presieduto dal Presidente Nazionale dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C., che per tutta la durata dei lavori sarà assistito dal Segretario Nazionale dell'Associazione.
2. Il Segretario Nazionale ha il compito di verbalizzare l'intero iter dei lavori congressuali, dettagliando gli argomenti messi ai voti ed i risultati delle votazioni.
3. All'inizio dei lavori il Congresso Nazionale Ordinario nomina, tra i Delegati presenti, una Commissione di tre Componenti, uno per ciascuna delle tre Aree Geografiche d'Italia (Nord, Centro, Sud), alla quale è affidato il compito di verificare i poteri dei Delegati e di controllare, con l'assistenza del Segretario Nazionale, i risultati delle votazioni e delle elezioni. Contro le decisioni della suddetta Commissione è ammesso motivato ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale in carica, che, dopo la sospensione dei lavori congressuali, decide immediatamente ed inappellabilmente.
4. Il Congresso Nazionale Ordinario delibera sempre per alzata di mano, ed il voto dei singoli Delegati equivale al numero dei Soci che ognuno di essi rappresenta. Le decisioni dell'Assemblea dei Delegati sono assunte a maggioranza semplice dei voti, tranne che per le modifiche del presente Statuto, che richiedono almeno i 2/3 dei voti a favore. Per l'elezione degli Organi Centrali dell'Associazione si procede invece con votazioni segrete.
5. Oltre a decidere la linea sindacale dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. il Congresso Nazionale Ordinario provvede:
 - a) ad eleggere, con le modalità di cui al successivo art. 17, il Presidente Nazionale dell'Associazione, i tre Vice Presidenti Nazionali, uno per ognuna delle tre Aree Geografiche del Paese, il Coordinatore dell'Ufficio Esteri, ed i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Probiviri;
 - b) a ratificare l'elezione dei Componenti Titolari e Supplenti del Consiglio Nazionale di Bilancio;
 - c) ad esaminare ed approvare le eventuali modifiche statutarie;
 - d) a prendere tutte le iniziative utili ed opportune per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 17

ELEZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI

1. Le elezioni alle cariche associative, di cui al punto 5 lettera a) del precedente articolo 16, avvengono a maggioranza semplice dei voti.
2. Per le stesse elezioni ciascun Delegato dispone di un voto per il Presidente Nazionale, di tre voti per i Vice Presidenti Nazionali delle tre aree geografiche del Paese e per i Componenti Effettivi del Collegio dei Probiviri, e di un voto per il Coordinatore dell'Ufficio Esteri e per il Componente Supplente del Collegio dei Probiviri.
3. Il Vice Presidente Nazionale Vicario dell'Associazione sarà nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione successiva al Congresso Nazionale, che lo sceglierà tra i tre Vice Presidenti Nazionali eletti dal Congresso, con le modalità previste all'art. 20 comma 2 lettera a del presente Statuto.

Art. 18

IL CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

-
1. Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato dal Presidente Nazionale, può avere o meno, in toto o in parte, le finalità del Congresso Nazionale Ordinario di cui all'art. 16 comma 5 del presente Statuto, e/o altre finalità di carattere straordinario, e si svolge con le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale Ordinario ai precedenti artt. 16 e 17, fatta eccezione per il preavviso, che è ridotto a 45 giorni, e per le decisioni, che sono adottate nel rigoroso rispetto dell'ordine del giorno, al quale non è consentito apportare variazioni ed integrazioni.

Art. 19

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da Componenti Effettivi e da Componenti di Diritto.
2. Sono Componenti Effettivi con diritto di voto il Presidente Nazionale dell'Associazione, i tre Vice Presidenti Nazionali delle tre aree geografiche del Paese, il Coordinatore dell'Ufficio Esteri ed i Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano.
3. Sono Componenti di Diritto senza potere di voto il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale dell'Associazione, nonché il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale di Informazione dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C.
4. I Componenti Effettivi del Consiglio Direttivo Nazionale entrano in carica al termine dei lavori del Congresso Nazionale elettivo, durano nella stessa quattro anni e comunque fino al termine dei lavori del successivo Congresso Nazionale, e sono rieleggibili.
5. In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale i Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano possono farsi rappresentare, a tutti gli effetti ed a mezzo di regolare delega scritta, da un Vice Presidente o da un Consigliere della medesima Sezione. L'assenza ingiustificata o la sostituzione per più di tre riunioni consiliari nazionali consecutive sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale per eventuali provvedimenti.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale:
 - può partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore Nazionale dei Delegati Scientifici Regionali;
 - possono essere invitati, senza diritto di voto, Esponenti delle Società Scientifiche di riferimento per le finalità e per le attività associative, nonché Esperti nelle materie di interesse associativo.

Art. 20

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo Centrale dell'Associazione che, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C.
2. Nella sua prima riunione successiva al Congresso Nazionale elettivo, su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) nomina il Vice Presidente Nazionale Vicario dell'Associazione, scegliendolo tra i tre Vice Presidenti Nazionali eletti dal Congresso;
 - b) affida con delega scritta a tre Consiglieri Nazionali, preferibilmente ma non necessariamente i Vice Presidenti eletti, sulla base di esperienza, competenze ed attitudini riconosciute al candidato, il compito di coordinare rispettivamente le attività inerenti:

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aarioemac.it – e-mail: aarioemac@aarioemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

-
- alla stipula ed all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - all'erogazione dei servizi previsti per gli Iscritti;
 - all'organizzazione operativa e alla cura dell'immagine dell'Associazione;
- c) nomina il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale di Informazione dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C.;
- d) nomina il Coordinatore Nazionale dei Delegati Scientifici delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano.
3. Al Consiglio Direttivo Nazionale in carica compete:
- a) stabilire le linee programmatiche, amministrative ed operative per l'attuazione della linea sindacale definita dal Congresso Nazionale;
 - b) promuovere azioni sindacali per la tutela dei diritti e la realizzazione delle istanze della categoria medica rappresentata;
 - c) deliberare sugli atti non di competenza del Congresso Nazionale nonché su quanto proposto dal Presidente Nazionale;
 - d) ratificare gli eventuali provvedimenti e decisioni, adottati di urgenza dallo stesso Presidente Nazionale;
 - e) determinare le quote associative annuali dei Soci Ordinari e dei Soci Pensionati e stabilire le modalità del loro pagamento e della loro ripartizione tra la Tesoreria Nazionale e le Tesorerie delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano;
 - f) fissare le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai Componenti degli Organi Centrali per l'espletamento delle attività istituzionali;
 - g) approvare il Bilancio Preventivo preparato dal Tesoriere Nazionale;
 - h) la facoltà di nominare un Comitato di Indirizzo, formato da tre Componenti, ciascuno scelto tra i Soci appartenenti alle tre aree geografiche del Paese, che su richiesta dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale esprime parere non vincolante al Bilancio Preventivo; i Componenti del Comitato di Indirizzo, che possono essere scelti esclusivamente tra i Soci Ordinari con almeno cinque anni di iscrizione continuativa all'Associazione, e che in seno alla stessa non possono ricoprire nessun'altra carica, sono coordinati dai tre Vice Presidenti Nazionali;
 - i) esaminare il Bilancio Consuntivo (Rendiconto di Gestione) predisposto dal Tesoriere Nazionale;
 - j) nominare il Revisore Unico Contabile-Legale Nazionale;
 - k) modificare almeno centoottanta giorni prima dell'inizio dei lavori del Congresso Nazionale il numero dei Soci rappresentati dai Delegati delle singole Sezioni dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C.;
 - l) nominare i Consulenti Nazionali dell'Associazione ed i Componenti di Delegazioni e di speciali Commissioni, scegliendoli, quando ciò è possibile, tra i suoi Componenti o tra i suoi Iscritti sulla base della loro esperienza e specifica competenza;
 - m) variare la sede legale nazionale dell'Associazione, nonché istituire e far cessare eventuali sedi di rappresentanza all'estero;
 - n) decidere inappellabilmente, con almeno i 2/3 dei voti a favore (esclusa la sola sezione interessata), per motivi particolarmente gravi, lo scioglimento del Consiglio Direttivo di una Sezione, provvedendo contestualmente alla nomina di un Commissario a termine, scelto preferibilmente tra i tre Vice Presidenti Nazionali eletti dal Congresso, che per il periodo di tempo stabilito svolgerà tale funzione assumendo in seno al Consiglio Direttivo Nazionale tutti i poteri previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo per il Presidente della
-

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

Sezione commissariata, nonché - nella rispettiva giurisdizione territoriale - anche quelli previsti per il Consiglio Direttivo della suddetta Sezione;

- o) decidere inappellabilmente sia sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione congressuale per la verifica dei poteri dei Delegati, sia sui provvedimenti disciplinari irrogati sulla base delle modalità previste dal Regolamento Esecutivo del presente Statuto;
- p) approvare con almeno i 2/3 dei voti a favore le operazioni di acquisto e vendita di beni immobili.

Art. 21

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni volta che egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Componenti Effettivi. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale debbono essere fatte per posta, fax o e-mail e debbono contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori. In prima convocazione la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale è valida se è presente la maggioranza dei suoi Componenti Effettivi; in seconda convocazione la seduta è valida se è presente almeno un terzo degli stessi Componenti Effettivi.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice dei voti, tranne qualora sia espressamente previsto diversamente.
3. Nelle votazioni, i Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano dispongono di un numero di voti pari a quello dei Soci delle Sezioni rappresentate, in regola con il pagamento della quota associativa al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il Presidente Nazionale, i tre Vice Presidenti Nazionali eletti dal Congresso Nazionale ed il Coordinatore dell'Ufficio Esteri, se non sono contemporaneamente Presidenti di una Sezione Interregionale, Regionale o Provinciale, dispongono di un voto per ciascuno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale.

Art. 22

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione. Egli è eletto dal Congresso Nazionale Ordinario, dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può fruire del distacco sindacale con rimborso delle perdite economiche secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo del presente Statuto.
2. Il Presidente Nazionale:
 - a) nomina e revoca a sua esclusiva ed inoppugnabile decisione, scegliendoli tra i Soci, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale.
 - b) concorda con i tre Vice Presidenti Nazionali eletti dal Congresso il lavoro da svolgere per conseguire i migliori risultati nei tre settori di attività affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'art. 20 comma 2 lettera a del presente Statuto;
 - c) vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari; convoca e presiede i Congressi Nazionali Ordinari e Straordinari, il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale di Bilancio, sottoscrivendo, insieme con il Segretario Nazionale, i verbali delle sessioni e delle riunioni;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti Organi Centrali.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aarioiemaac.it – e-mail: aarioiemaac@aarioiemaac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

3. Il Presidente Nazionale, avvalendosi della collaborazione di Legali e Consulenti di sua scelta, agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'Associazione in qualsiasi sede e grado, ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione, dispone le riscossioni ed i pagamenti ed opera con firma singola sui conti correnti bancari e/o postali, aperti a nome dell'Associazione.
4. In caso di impedimento, il Presidente Nazionale è a tutti gli effetti sostituito dal Vice Presidente Nazionale Vicario, che gli subentrerà nella carica in caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, e vi rimarrà per tutta la durata dello stesso, ovverosia fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale elettivo.

Art. 23

I VICE PRESIDENTI NAZIONALI

1. I Vice Presidenti Nazionali sono tre. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale, che li sceglie, con riferimento alle tre aree geografiche del Paese, tra i Soci Ordinari, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. I tre Vice Presidenti Nazionali eletti coadiuvano il Presidente Nazionale nell'espletamento del suo mandato, lo sostituiscono nelle sue funzioni per esplicita delega e, d'intesa con lui, coordinano le attività e svolgono le funzioni affidate ad ognuno di essi dal Consiglio Direttivo Nazionale o da norme statutarie, in particolare coordinando le Commissioni di Lavoro di volta in volta istituite loro affidate.
3. I tre Vice Presidenti Nazionali eletti dal Congresso possono fruire del distacco sindacale con diritto al recupero delle conseguenti perdite economiche secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo del presente Statuto.

Art. 24

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO ESTERI

1. Il Coordinatore dell'Ufficio Esteri è eletto dal Congresso Nazionale, che lo sceglie tra i Soci Ordinari, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta l'Associazione negli Organi Internazionali, nei quali essa è confederata o comunque presente, e cura i rapporti con le Associazioni mediche di categoria dei Paesi Europei ed Extra-Europei.

Art. 25

IL SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale, nominato dal Presidente Nazionale, collabora con lo stesso, con i Vice Presidenti Nazionali e con il Tesoriere Nazionale. Svolge compiti di carattere organizzativo, è responsabile dell'attività burocratica dell'Associazione, cura le pubbliche relazioni.
2. Il Segretario Nazionale partecipa ai Congressi Nazionali, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed a quelle del Consiglio Nazionale di Bilancio senza diritto di voto, redige e sottoscrive, insieme con il Presidente Nazionale, i verbali delle sessioni congressuali, delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e di quelle del Consiglio Nazionale di Bilancio, mantiene aggiornato l'elenco dei Soci ed ordinato l'archivio ed opera, senza limiti di ammontare e con firma singola, sui conti correnti bancari e/o postali aperti a nome dell'A.A.R.O.I.-EM.A.C. Può fruire del distacco sindacale con rimborso delle perdite economiche secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo del presente Statuto.

ART. 26

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

IL TESORIERE NAZIONALE

1. Il Tesoriere Nazionale, nominato dal Presidente Nazionale, è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e, in particolare, cura la preparazione dei Bilanci Consuntivi (Rendiconti di Gestione) e dei Bilanci Preventivi, che debbono essere predisposti entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, e si fa carico della loro illustrazione al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Consiglio Nazionale di Bilancio, oltre che del loro invio al Revisore Unico Contabile-Legale Nazionale, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto delle norme di legge obbligatoriamente applicabili.
2. Il Tesoriere Nazionale tiene la cassa sociale ed opera, senza limiti di ammontare e con firma singola, sui conti correnti bancari e/o postali, aperti a nome dell'Associazione.
3. Il Tesoriere Nazionale partecipa ai Congressi Nazionali e alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto. Può fruire del distacco sindacale con rimborso delle perdite economiche secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo del presente Statuto.

ART. 27

IL REVISORE UNICO CONTABILE-LEGALE NAZIONALE

1. L'attività di revisione e di controllo contabile - legale viene affidata ad un Revisore Unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero competente, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, e portato a conoscenza dei Soci.
2. Tale incarico ha la durata di quattro anni, con rinnovo annuale, e può essere revocato nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. Al Revisore Unico spetta il controllo delle entrate e delle uscite di cassa, il riscontro dei documenti giustificativi, nonché l'esame del Bilancio Consuntivo (Rendiconto di Gestione) e del Bilancio Preventivo con la redazione delle rispettive relazioni a corredo degli stessi, nel rispetto delle norme di legge obbligatoriamente applicabili.

ART. 28

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Componenti Effettivi ed uno Supplente, eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, che li sceglie tra i Soci Ordinari con almeno cinque anni di iscrizione continuativa all'Associazione e preferibilmente appartenenti ad aree geografiche diverse.
2. Tutti i Componenti del Collegio dei Probiviri, Effettivi e Supplente, durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. Il Presidente Nazionale comunica agli interessati l'avvenuta elezione a Componente Effettivo o Supplente del Collegio dei Probiviri e, in caso di rifiuto dell'incarico, così come in caso di successive dimissioni, provvede alle sostituzioni seguendo le graduatorie dei voti riportati dai candidati alle rispettive cariche di Componenti Effettivi e di Componente Supplente del Collegio.
4. Il Componente Effettivo più anziano per età è di diritto il Presidente del Collegio, le cui riunioni sono valide soltanto se, oltre al Presidente, sono presenti gli altri due Componenti Effettivi del Collegio. Se uno di questi è impedito, il Presidente del Collegio chiamerà a sostituirlo il Componente Supplente.
5. Il Collegio dei Probiviri ha funzione arbitrale e giurisdizionale. Tutte le funzioni del Collegio

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

sono espletate con espresso riferimento alle norme contenute nel Regolamento Esecutivo del presente Statuto.

ART. 29

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli Iscritti sono irrogati con espresso riferimento alle norme contenute nel Regolamento Esecutivo del presente Statuto, che disciplina anche le modalità di ricorso avverso i suddetti provvedimenti.

ART. 30

IL CONSIGLIO NAZIONALE DI BILANCIO

1. Il Consiglio di Bilancio è composto dai Rappresentanti Titolari delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano eletti dalle Assemblee delle rispettive Sezioni. La loro nomina è ratificata dal Congresso Nazionale Ordinario. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Ai Componenti Titolari, in caso di impedimento, subentreranno i Componenti Supplenti, in mancanza dei quali ciascuna Sezione potrà essere rappresentata, su apposita delega, da un Socio appartenente alla medesima Sezione.
3. Il Consiglio Nazionale di Bilancio è presieduto dal Presidente Nazionale, al quale spetta ogni iniziativa per quanto attiene l'attività dell'Organo.
4. Il Consiglio Nazionale di Bilancio procede all'approvazione del Bilancio Consuntivo (Rendiconto di Gestione) entro il 31 Maggio di ogni anno, sulla base dei documenti contabili forniti dal Tesoriere Nazionale e della relazione del Revisore Unico Contabile-Legale Nazionale.
5. Il Consiglio Nazionale di Bilancio è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo posta, fax o e-mail, con un preavviso di almeno venti giorni e con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione.
6. In prima convocazione la seduta del Consiglio Nazionale di Bilancio è valida se sono rappresentati almeno i due terzi dei suoi Componenti; in seconda convocazione la seduta è valida se sono rappresentati almeno la metà più uno dei suoi Componenti.
7. Il Consiglio Nazionale di Bilancio delibera sempre a maggioranza semplice dei voti. Il voto dei singoli Componenti, espresso sempre per alzata di mano, equivale al numero dei Soci della Sezione rappresentata, in regola con il pagamento della quota associativa al 31 Dicembre dell'anno precedente.

ART. 31

IL COORDINATORE NAZIONALE DEI DELEGATI SCIENTIFICI REGIONALI

1. Il Coordinatore Nazionale dei Delegati Scientifici Regionali ha il compito di coordinare le attività degli stessi per le finalità di cui all'art. 6 comma 1 lettera b.
2. Il Coordinatore, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle iniziative dell'Associazione relative a congressi, seminari, simposi e corsi aventi carattere scientifico.
3. Il Coordinatore dura in carica quattro anni, o fino a sostituzione motivata.

B. GLI ORGANI PERIFERICI

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

ART. 32

LE ASSEMBLEE INTERREGIONALI, REGIONALI, E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

1. Le Assemblee delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano sono convocate in via ordinaria, in occasione del rinnovo delle cariche regionali, almeno 60 giorni prima del Congresso Nazionale, ed inoltre, in via ordinaria o straordinaria, dai Presidenti delle rispettive Sezioni ogni volta che essi ne ravvisino la necessità o ne abbiano ricevuto motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei Componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci della Sezione.
2. Le convocazioni debbono essere inviate ai Soci almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea e nelle stesse debbono essere precisati il luogo, il giorno e l'ora dell'inizio dei lavori nonché l'ordine del giorno.
3. Alle Assemblee delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano partecipano i rispettivi Iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Il diritto di voto attivo e/o passivo di ciascun Iscritto è rispettivamente regolato dalla sua qualifica di Socio Ordinario, di Socio Pensionato, di Socio Onorario, o di Medico Specializzando.
4. Ogni Socio avente diritto al voto attivo può rappresentare, al massimo, altri tre Soci aventi il medesimo diritto a mezzo delega, rilasciata dai Soci deleganti ai termini di legge o su carta intestata, controfirmata dal Rappresentante Aziendale del delegante o da un Componente il Consiglio Direttivo della Sezione interessata.
5. Le Assemblee Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano deliberano sempre a maggioranza semplice dei voti e per alzata di mano, fatta eccezione per l'elezione dei Presidenti delle Sezioni, dei Consiglieri, dei Delegati al Congresso Nazionale, dei Componenti il Consiglio Nazionale di Bilancio, e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti qualora previsti, che vengono sempre eletti a maggioranza semplice, ma con votazione segreta.

ART. 33

I CONSIGLI DIRETTIVI DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI, E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

1. I Consigli Direttivi delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, oltre che alla gestione e all'amministrazione delle stesse, provvedono ad attuare la linea sindacale dell'Associazione nelle rispettive giurisdizioni.
2. I Consigli Direttivi delle suddette Sezioni sono costituiti dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dai Consiglieri, che in seno agli stessi entrano in carica al termine dei lavori della rispettiva Assemblea elettiva, durano in carica quattro anni e comunque fino al termine dei lavori della successiva, hanno diritto di voto e sono rieleggibili, nonché dal Delegato Scientifico e dal Segretario-Tesoriere, che in seno agli stessi entrano in carica al momento della nomina, e vi partecipano senza diritto di voto.
3. Possono fare parte di ciascun Consiglio Direttivo delle suddette Sezioni, su delibera della rispettiva Assemblea elettiva, anche:
 - un Consigliere Libero Professionista eletto dai Soci Liberi Professionisti, che in seno allo stesso entra in carica al termine dei lavori dell'Assemblea elettiva, dura in carica quattro anni e comunque fino al termine dei lavori della successiva, ha diritto di voto ed è rieleggibile;
 - un Medico Specializzando, nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei voti su proposta del Presidente, senza diritto di voto, che cesserà automaticamente

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

dall'incarico con il conseguimento della specializzazione.

4. I Vice Presidenti sono eletti a maggioranza semplice dei voti dai Consigli Direttivi delle Sezioni, che li scelgono tra i Consiglieri su proposta del Presidente.
5. Il numero dei Consiglieri delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano va da un minimo di due ad un massimo stabilito dal Consiglio Direttivo competente nella proporzione di un Consigliere ogni venti-settanta Iscritti, garantendo comunque ad ogni Provincia la rappresentanza in seno allo stesso Consiglio Direttivo.
6. In caso di dimissioni, i Componenti dei Consigli Direttivi eletti dalle rispettive assemblee vengono sostituiti sulla base delle graduatorie dei voti riportati nelle ultime elezioni dai candidati alle singole cariche e per le singole Province. Nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile, o - per quanto riguarda il Presidente - anche in altri casi particolari valutati come tali dal Consiglio Direttivo Nazionale con almeno i 2/3 dei voti a favore, si provvederà alla sostituzione attraverso nuove elezioni. Tali circostanze non prorogano la durata in carica dei Consigli Direttivi interessati.
7. Le riunioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano sono valide soltanto se è presente la maggioranza dei loro Componenti. Le deliberazioni, qualora non espressamente previsto diversamente, sono assunte sempre a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 34

I PRESIDENTI DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI, E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

1. Nelle rispettive aree di competenza territoriale i Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano godono delle stesse prerogative del Presidente Nazionale dell'Associazione.
2. Essi, scegliendoli tra i Soci delle rispettive Sezioni, nominano e revocano, a loro esclusiva ed inoppugnabile decisione, i Segretari-Tesoreri.
3. I Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano possono fruire del distacco sindacale con diritto al recupero delle conseguenti perdite economiche secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo del presente Statuto.

ART. 35

I SEGRETARI-TESORIERI DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI, E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

1. I Segretari-Tesoreri delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano sono nominati dai Presidenti delle rispettive Sezioni, che li scelgono tra i Soci Ordinari delle stesse, li sostituiscono in caso di dimissioni e possono revocarne la nomina.
2. Nelle aree di competenza territoriale i Segretari-Tesoreri hanno contemporaneamente le stesse attribuzioni e gli stessi compiti, previsti per il Segretario Nazionale e per il Tesoriere Nazionale dell'Associazione dai precedenti artt. 25 e 26 del presente Statuto.
3. I Segretari-Tesoreri delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano partecipano alle riunioni dei Consigli Direttivi delle rispettive Sezioni senza diritto di voto.

ART. 36

I DELEGATI SCIENTIFICI DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI,

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

1. I Delegati Scientifici delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano, sono nominati, su proposta del Presidente, dal rispettivo Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva al Congresso Nazionale, a maggioranza semplice dei voti.
2. Essi sono sostituibili con le stesse modalità, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza del mandato.
3. Essi hanno il compito di facilitare il perseguimento, a livello periferico, delle finalità di cui all'art. 6 comma 1 lettera b.

ART. 37

BILANCI, REVISIONE E CONTROLLO CONTABILE - LEGALE DELLE SEZIONI INTERREGIONALI, REGIONALI, E PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

1. Gli adempimenti relativi ai Bilanci Consuntivi (Rendiconti di Gestione) ed ai Bilanci Preventivi delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano sono svolti, in ciascuna Sezione, nel rispetto delle norme di legge obbligatoriamente applicabili.
2. L'attività di revisione e di controllo contabile - legale di ciascuna Sezione spetta al Collegio dei Revisori dei Conti i cui Componenti Effettivi e Supplenti sono eletti in occasione delle rispettive Assemblee; in alternativa, tale attività può essere affidata, in analogia a quanto previsto per il livello Nazionale, previa deliberazione del rispettivo Consiglio Direttivo, su proposta del rispettivo Presidente, ad un Revisore Unico Contabile-Legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero competente.
3. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 resti di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Revisori Effettivi e due Supplenti, che durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, e non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione;
 - b) il Presidente della rispettiva Sezione comunica agli interessati la loro elezione a Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e, in caso di rifiuto dell'incarico, così come in caso di successive dimissioni, provvede alle sostituzioni seguendo le graduatorie dei voti riportati dai candidati alle rispettive cariche di Revisori dei conti Effettivi e Supplenti;
 - c) dopo l'accettazione della carica, i Revisori dei Conti Effettivi e Supplenti sono convocati dal Presidente della rispettiva Sezione per l'elezione del Presidente del Collegio, che avviene con voto segreto ed a maggioranza semplice;
 - d) per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza del Presidente dello stesso Collegio e dei due Revisori Effettivi, che in caso di impedimento saranno sostituiti dai Revisori Supplenti;
 - e) nell'ambito di ciascuna Sezione, ogni Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli amministrativi contabili e di cassa nel rispetto delle norme di legge obbligatoriamente applicabili, e, per quanto si riferisce all'approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Segretario-Tesoriere, ne accompagna l'approvazione o meno con una relazione;
 - f) con il consenso del Presidente della rispettiva Sezione, ogni Collegio dei Revisori dei Conti può avvalersi anche di consulenze esterne all'Associazione.
4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 venga affidata ad un Revisore Unico iscritto nel

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

Registro istituito presso il Ministero competente, il Revisore è nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione interessata su proposta del rispettivo Presidente, e portato a conoscenza dei Soci della medesima Sezione. Tale incarico ha la durata di quattro anni, e può essere revocato nel rispetto della vigente normativa in materia.

5. Al Revisore spetta il controllo delle entrate e delle uscite di cassa, il riscontro dei documenti giustificativi, nonché l'esame del Bilancio Consuntivo (Rendiconto di Gestione) e del Bilancio Preventivo con la redazione delle rispettive relazioni a corredo degli stessi, nel rispetto delle norme di legge obbligatoriamente applicabili.
6. Sempre nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 venga affidata ad un Revisore Unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero competente, contestualmente a tale scelta, il previgente Collegio dei Revisori dei Conti decade automaticamente.

ART. 38

LE RAPPRESENTANZE AZIENDALI

1. Le Rappresentanze Aziendali raccolgono i Soci dipendenti:
 - a) dalle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliere-Universitarie integrate;
 - b) dagli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico;
 - c) dagli Ospedali Religiosi;
 - d) dai Policlinici Universitari;
 - e) dalle Case di Cura private.
2. Le Rappresentanze Aziendali attuano la linea sindacale dell'Associazione nelle singole Aziende.
3. I Presidenti delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano convocano e presiedono le Assemblee dei Soci Ordinari dipendenti dalle singole Aziende per l'elezione dei Rappresentanti Aziendali, Effettivi e Supplenti, presso gli stessi Enti. In caso di impedimento, i suddetti Presidenti possono delegare preferibilmente un Vice Presidente o un Consigliere della medesima Sezione a presiedere le Assemblee.
4. I Rappresentanti Aziendali, Effettivi e Supplenti, sono eletti nel numero congruamente previsto a maggioranza semplice e con votazione segreta, durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.
5. In caso di sfiducia espressa nei confronti di un Rappresentante Aziendale nel corso di un'assemblea aziendale appositamente richiesta da almeno i 2/3 degli Iscritti al Presidente Regionale di afferenza, e regolarmente convocata e presieduta ai sensi del precedente comma 3, si provvede alla sostituzione attraverso nuove elezioni.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

RESPONSABILITÀ DELL'A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

1. L'A.A.R.O.I.-E.M.A.C. non assume alcuna responsabilità legale ed amministrativa per l'operato degli Organi delle Sezioni Interregionali, Regionali, e Provinciali di Trento e Bolzano. Infatti le suddette Sezioni, fermo restando l'obbligo al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'A.A.R.O.I.-E.M.A.C. nonché della sua linea sindacale, godono di un'ampia autonomia gestionale ed amministrativa, ciascuna di esse provvedendo anche a dotarsi di un proprio codice fiscale e di una propria sede stabilita dai rispettivi Presidenti in carica.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica

Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma – Italia

C.F. 80062360633

Tel: 06 47825272 – Fax: 06 47882016 – website: www.aaroiemac.it – e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

STATUTO

Approvato dall'XI Congresso Nazionale dell'Associazione svoltosi a Bergamo dal 28 al 30 Settembre 2017

ART. 40

REGOLAMENTO ESECUTIVO

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione provvede ad approvare le variazioni eventualmente necessarie al Regolamento Esecutivo che ne disciplina l'applicazione.

ART. 41

RICHIESTA DI MODIFICHE

1. Il presente Statuto può essere modificato in tutto o in parte.
2. Le richieste di modifiche debbono specificatamente indicare gli articoli da modificare, riportare il nuovo testo proposto, ed essere presentate al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso Nazionale Ordinario da almeno un terzo dei Componenti Effettivi il Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Per l'approvazione delle modifiche dello Statuto è necessaria la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti congressuali a favore.

ART. 42

FORO COMPETENTE

1. Per le controversie con l'A.A.R.O.I.-EM.A.C. il Foro competente è quello di Roma.

ART. 43

RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

ART. 44

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore subito dopo la sua approvazione.